



COMUNE DI SORANO

PROVINCIA GROSSETO

SCRITTURA PRIVATA



CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 15/09/2008 al 31/12/2013

Il giorno ventiquattro del mese di Novembre dell'anno duemilaotto alle ore 12,00 nella sala della sede comunale sono presenti i signori Alberto Pellegrini nata a Sorano il 17.06.1943 in qualità di responsabile dei servizi amministrativi del Comune di Sorano C.F.: 00099190530 ed il Sig. Carlo Olmo nato a Piombino il 27 gennaio 1949 in qualità di Direttore della RAMA SpA con sede in Grosseto Via Topazio n. 2 C.F. e P.IVA: 00081900532.

Premesso:

- Che con determina n. 70/08 si approvava lo schema di convenzione relativo al trasporto scolastico per il periodo 15.09.2008/31.12.20013 al fine dell'affidamento del trasporto scolastico alla Soc. R.A.M.A..

Tutto ciò premesso le parti stipulano la presente scrittura privata:

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di SORANO, nella persona di Alberto Pellegrini, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, affida alla R.A.M.A. spa e per essa al suo Rappresentante Legale Carlo Olmo, in qualità di DIRETTORE che accetta, il servizio di trasporto scolastico per le scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale di SORANO, da effettuarsi ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto:

- a) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia comunale, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio di SORANO da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli artt. 4 e 5 della presente convenzione;
- b) il servizio di trasporto per uscite didattiche (trasporto agli impianti sportivi, laboratori, progetti interplesso, etc.) per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di SORANO, prevalentemente all'interno del territorio provinciale o zone limitrofe, che si esauriscono nell'arco di una giornata, tutto meglio specificato nell'art. 4 della presente convenzione;

- c) il servizio complementare di accompagnamento ove previsto dalla normativa vigente, per i bambini della scuola dell'infanzia (bambini fino a sei anni), escluso l'accompagnamento di alunni diversamente abili che rimane a carico del Comune di SORANO.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 15/09/2008 al 31/12/2013 , con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche e tenuto conto del periodo di funzionamento della Scuola dell'Infanzia, così come stabilito dai competenti organi.

Alla scadenza della convenzione, la società si impegna a garantire il servizio anche nel caso di mancato rinnovo della stessa, per un periodo non eccedente la fine dell'anno scolastico, a patti e condizioni da concordare tra Comune e Società'.

Previo accordo tra le parti e qualora la normativa vigente lo consenta, la presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni a condizioni da concordare tra Comune e Società'.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico comunale dovrà essere svolto dalla Soc. RAMA spa con proprio personale e con propri automezzi.
2. La Soc. RAMA spa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli utilizzati e la circolazione sulle strade.
3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e nel rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Gli utenti dovranno arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni dovranno poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla Soc. RAMA gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
4. L'Ufficio Scuola del Comune di SORANO, in collaborazione con la Soc. RAMA, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica definirà di anno scolastico in anno scolastico il PIANO ANNUALE DI TRASPORTO ALUNNI, che comprende l'elenco degli iscritti al servizio, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, il chilometraggio giornaliero, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale entro il 31 Agosto di ogni anno solare relativamente all'anno scolastico successivo.
5. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si



A handwritten signature, possibly 'M. Pignatelli', is written vertically on the right side of the page, accompanied by a large, stylized scribble or flourish.

dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica sempre che cio' non comporti la variazione quantitativa di mezzi e personale programmata al 31 Agosto (vedi precedente punto 4 del presente articolo).

6. La Soc. RAMA spa è tenuta ad adeguarsi, se richiesto dal Comune, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dal Comune almeno 48 ore prima dell'attivazione delle modifiche al servizio programmato.
7. La Soc. RAMA spa è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio sia degli alunni residenti nel Comune di SORANO che residenti nei Comuni limitrofi, iscritti nelle scuole.
8. La Soc. RAMA spa ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Scuola all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
9. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Soc. RAMA spa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, la Soc. RAMA spa dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la Soc. RAMA spa agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, nelle modalità previste dal successivo art. 17 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 5 - ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO - VARIAZIONI

Ai sensi del comma 5) del precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.

La Soc. RAMA spa dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altra situazione dovuta a causa di forza maggiore, effettuare necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio.

Il tragitto di deviazione sarà concordato preventivamente tra i competenti responsabili del Comune e della Soc. RAMA spa, nel rispetto delle norme del codice della strada e senza ulteriori costi a carico del Comune.

Per una maggiore o minore percorrenza chilometrica giornaliera, che non ecceda il 10% in aumento o diminuzione del chilometraggio pattuito all'art. 13 del presente contratto, la Soc. RAMA dovrà attenersi al rispetto del compenso stabilito nello stesso articolo. Negli altri casi e nel caso in cui la variazione chilometrica comporti la modifica organizzativa in termini di aumenti di mezzi ed autisti impegnati nel servizio, si procederà di comune accordo alla revisione del prezzo al Km.

Art. 6 – SERVIZI SUPPLEMENTARI

La Soc. RAMA spa effettuerà, con gli stessi mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio scolastico, oggetto della presente convenzione, concordandone il numero con il Comune e su richiesta dello stesso, il servizio di trasporto per gite scolastiche per la scuola dell'infanzia, scuola primarie e secondaria di primo grado che si esauriscono nell'arco di tempo interno all'orario scolastico ed eccezionalmente eccedente.

Il Comune dovrà presentare un piano annuale di uscite didattiche, entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico in corso e potrà annullare o variare le uscite programmate nel piano in forma scritta ed in tempi adeguati per garantire l'effettuazione e comunque con non meno di 48 ore di anticipo rispetto all'uscita programmata.

I km effettuati per le uscite didattiche saranno regolarmente inseriti nella fattura mensile del servizio scolastico, con apposito allegato, al prezzo chilometrico concordato al seguente art. 13.

ART. 7 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Soc. RAMA spa provvederà in proprio per la dotazione di automezzi, degli impianti, delle opere, delle strumentazioni e di quant'altro necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione.

L'automezzo di proprietà della Soc. RAMA spa dovrà essere rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche.

ART. 8 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'


La Soc. RAMA si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio per tutti i mezzi utilizzati:

- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;
- manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
- imposte e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

La Soc. RAMA è obbligata all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 9 - COMUNICAZIONE INCIDENTI

La Soc. RAMA provvederà a dare al Comune di SORANO comunicazione di eventuali sinistri.



competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato, entro un tempo medio di 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

La Società è obbligata ad indicare in fattura la tipologia dei servizi erogati.

Potranno essere richieste fatturazioni separate per tipologia di servizi erogati.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo chilometrico del contratto è immodificabile nel primo anno scolastico di durata del contratto.

A decorrere dal secondo anno scolastico (Mese di Settembre) contrattuale il prezzo del contratto sarà soggetto a revisione annuale secondo quanto disposto dall' art. 6 comma 4, della legge 537/ 1993, così come modificato dall' art. 44 comma 1 della legge 724/94, previa richiesta della Soc. R.A.M.,A. S.P.A..

ART. 14- ASSICURAZIONI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SOC. RAMA spa – DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della Soc. RAMA spa ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune.

La Soc. R.A.M.A. si impegna a fornire apposita polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

ART. 15 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente convenzione e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

ART. 16 - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Soc. RAMA spa nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto della presente convenzione, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione.

Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Soc. RAMA spa l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Soc. RAMA avrà la facoltà di



presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

1. interruzione del servizio;
2. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
4. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista;
5. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
6. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

Il contratto potrà altresì essere risolto per ritardi nei pagamenti dovuti alla Soc. RAMA superiori a 120 giorni.

Con esclusione del caso di fallimento della Società, prima di adottare il provvedimento di decadenza, il Comune notificherà alla Società una diffida di contestazione dell' inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell' inadempimento e provvedere al ripristino del servizio conformemente alla presente convenzione, fatta salva l' azione di risarcimento del danno a favore del Comune.

Qualora la Società contesti il contenuto della diffida ovvero ritenga di non eseguirla, deferirà la questione al collegio arbitrale (composto da un componente indicato dall'Amministrazione, uno dalla Società Rama e uno dalla Camera di Commercio entro il termine assegnatole dalla diffida stessa.

ART. 17 - RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

La Soc. RAMA si impegna a fornire agli utenti tutte le informazioni relative al servizio oggetto della presente convenzione ed a raccogliere gli esposti riguardo ad eventuali disservizi o disagi e provvedere a fornire al cittadino interessato adeguata risposta e dandone altresì comunicazione al Comune, gestire gli eventuali reclami e suggerimenti secondo l'apposita procedura interna.

ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la Soc. RAMA dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi.

Verrà inoltre addebitata alla Soc. RAMA, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 19 - ESCLUSIVITA' E CESSIONE DEL CONTRATTO

I servizi oggetto del presente contratto sono affidati alla Soc. RAMA spa per tutta la durata del contratto.

Fino alla scadenza ordinaria del contratto, la Soc. RAMA spa potrà subappaltare le attività di cui al presente contratto ad imprese terze, nella misura del 100%, previa comunicazione al Comune.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. Below the signature is a large, hand-drawn arrow pointing to the right, spanning across the right margin.

In tutti i casi la Soc. RAMA spa rimane tuttavia unica responsabile contrattuale nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione del servizio originariamente affidatole.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della società tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresa la registrazione da farsi in caso d'uso.

ART. 21 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la Soc. R.A.M.A. ha dichiarato di essere in regola con la normativa riguardante le assunzioni obbligatorie

Art. 22- DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio.

La Soc. RAMA è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.


ART. 23 - MODIFICHE

Le parti possono di comune accordo modificare, a aggiornare, integrare, parte o tutto del presente contratto di servizio, sia in base alla volontà delle parti connesse alla aggiunta di nuovi servizi o alla modifica delle modalità di svolgimento del servizio, sia per necessità conseguenti a modifiche normative.

ART. 24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Grosseto.

p. Il Comune di SORANO
Il Responsabile del Servizio



p. La Soc. RAMA spa
Il Direttore

